

# Cancellazione dei debiti svincolata dall'ammontare dei crediti soddisfatti

## Controversie in corso

La Cassazione chiarisce come valutare l'ammissibilità al beneficio dell'esdebitazione

Non esiste una soglia minima e non va effettuato un mero calcolo matematico

Pagina a cura di  
**Giovanbattista Tona**

Per il beneficio dell'esdebitazione al fallito non si richiede una soglia minima percentuale di crediti soddisfatti con la ripartizione dell'attivo; la misura non deve essere irrisoria ma la valutazione non deve basarsi su un mero calcolo matematico che non tenga conto di tutte le risultanze della procedura. Con la sentenza 27562 del 24 ottobre scorso la Corte di Cassazione ha ritenuto errata la decisione dei giudici di merito che, a seguito di una procedura fallimentare che aveva portato al soddisfacimento del 5% dell'attivo, avevano negato l'esdebitazione al fallito per l'esiguità dei pagamenti. Tale istituto, rafforzato dal Codice della crisi e dell'insolvenza (Dlgs 14 del 2019), era già previsto dall'articolo 142 legge fallimentare (Rd 267/1942), come modificato dal Dlgs 5/2006.

### Le regole

Nel sistema delle procedure concorsuali, previgente e anco-

ra applicabile ai procedimenti in corso, il fallito persona fisica può beneficiare della liberazione dai debiti residui dei creditori non soddisfatti, a condizione che non ne abbia già beneficiato, che abbia cooperato allo svolgimento della procedura, che non abbia aggravato il dissesto rendendo gravemente difficile la ricostruzione del patrimonio e che non sia sottoposto a procedimenti penali per reati connessi con l'esercizio dell'attività d'impresa.

L'articolo 142 della legge fallimentare escludeva, però, dal beneficio il fallito se i creditori concorsuali non erano stati soddisfatti neppure in parte.

Su questa condizione, non più menzionata dall'articolo 280 del Codice della crisi, che definisce nel nuovo sistema i presupposti per l'esdebitazione, si è concentrata l'attenzione della giurisprudenza.

### La meritevolezza

Il soddisfacimento dei creditori almeno in parte è stato considerato un requisito oggettivo, da considerare, in un'interpretazione costituzionalmente orientata, secondario rispetto a quello soggettivo della meritevolezza. È stato così ritenuto sufficiente il pagamento di una parte dei debiti in sede di ripartizione dell'attivo; la consistenza di quella parte da comparare con quanto complessivamente dovuto va valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito.

E il requisito oggettivo deve considerarsi sempre soddisfatto, a meno che i creditori non siano

rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (Cassazione 15246/2022).

### La valutazione del giudice

Ora, nella sentenza 27562, la Cassazione spiega come va esercitato il prudente apprezzamento del giudice nel verificare se i creditori possono considerarsi

## IL QUADRO

### La legge fallimentare

L'articolo 142 della legge fallimentare prevedeva che se i creditori concorsuali non erano stati soddisfatti neppure in parte il fallito non poteva ottenere il beneficio dell'esdebitazione. Ma la giurisprudenza di legittimità ha richiesto solo che il soddisfacimento non risulti meramente simbolico

### Il Codice della crisi

Il requisito oggettivo della soddisfazione parziale non è più previsto dal Codice della crisi che stabilisce solo condizioni di carattere soggettivo (la meritevolezza) per la concessione del beneficio della liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti alla conclusione delle procedure concorsuali della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.

soddisfatti almeno "in parte".

Innanzitutto deve essere coperto il costo della procedura e quindi debbono essere soddisfatti i creditori prededucibili. In ogni caso l'esdebitazione non deve essere preclusa dalla scarsa consistenza del patrimonio del debitore, una volta che sia stato escluso che quella minore entità sia conseguenza di sue condotte illecite o negligenti, le quali, ove ricorrenti, farebbero già venire meno il requisito soggettivo della meritevolezza.

Bisognerà considerare l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili.

Non si potrà procedere a valutazione di irrisorietà della percentuale limitandolo al raffronto matematico tra l'attivo distribuito e il passivo totale. Bisognerà invece distinguere tra le passività societarie e quelle relative ai singoli soci. Infatti, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero ma nella stessa misura può essere fatto valere nel fallimento dei singoli soci.

Sicché potrà avere rilievo verificare se la soddisfazione dei creditori sociali, sia pure limitata, sia avvenuta grazie all'attivo del socio. Interessante infine notare che la Cassazione ha direttamente accordato l'esdebitazione in applicazione di questi criteri, annullando il decreto che lo negava e decidendo nel merito, senza disporre il giudizio di rinvio.